

COMUNE DI LODI VECCHIO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2009
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 9.9.2009, n. 46 del
30.11.2010, n. 9 del 26.03.2015 e n..... del**

INDICE

PREMESSA

PARTE I :ASSEGNAZIONE

ART. 1: Principi generali

ART. 2: Requisiti e graduatorie

ART. 3: Durata dell'assegnazione

PARTE II:GESTIONE

ART. 4: Titolari del comodato d'uso e modalità

ART. 5: Obblighi

ART. 6: Attività consentite

ART. 7: Divieti

ART. 8: Gestione dei rifiuti

PARTE III:ASPETTI ECONOMICI E CONTROVERSIE

ART. 9: Contributo annuale

ART. 10: Responsabili

ART. 11: Assemblea degli assegnatari

ART. 12: Pubblicità del Regolamento

ART. 13: Abrogazioni ed entrata in vigore

ART. 14: Rinvio

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio, intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili sul territorio.

Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità d'aggregazione e d'attività individuale atte a perseguire questi obiettivi.

Per tale motivo, le scelte prioritarie per l'assegnazione degli orti devono essere rivolte alle persone che sono ormai escluse dalle attività lavorative, ovverosia gli anziani, o a quelle persone che necessitano di essere inserite in attività di svago quale opportunità per risolvere altre problematiche. Per tale motivo l'assegnazione degli orti deve essere individuata come una opportunità temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel beneficiare di tale opportunità.

L'Amministrazione si impegnerà a mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti di terreno.

PARTE I - ASSEGNAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento si applica agli orti urbani ubicati nel terreno adiacente al prolungamento di via Piave in direzione Salerano sul Lambro.
2. L'assegnazione di orti sociali persegue finalità di diverso tipo: oltre all'aspetto aggregativo e di socializzazione, esistono motivi di tipo economico (l'autoproduzione di beni alimentari permette ai cittadini di risparmiare), ambientale (i beni a "km 0" hanno un'impronta ecologica minore rispetto a quelli coltivati in altre regioni o nazioni) e culturale (ridare la giusta importanza all'agricoltura, che è stata ed è la principale attività produttiva del nostro territorio).
3. Le competenze della gestione sono del Settore Tecnico Ufficio Ambiente ed Ecologia.
4. I lotti da destinare ad orto sono assegnati con determinazione dirigenziale agli aventi titolo, previa formazione della graduatoria.
5. Nella formazione della graduatoria verranno favoriti i pensionati, i cittadini con più di 60 anni, le famiglie con portatori di handicap, le persone segnalate dall'Assistente sociale e le persone delle fasce sociali più deboli.

Art. 2 – Requisiti

1. Al fine dell'inserimento nella graduatoria, i cittadini che ne fanno domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere residenti nel territorio comunale;
 - b. essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto;
 - c. non godere di alcun titolo di altro terreno coltivabile pubblico o privato intestato al richiedente o al coniuge, né svolgere attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti a familiari o a terzi.
2. La valutazione delle domande sarà effettuata dal Responsabile del Settore Tecnico.
3. In caso di domande pervenute in numero superiore rispetto alla disponibilità di orti, l'assegnazione avverrà in base ai criteri stabiliti nella Tabella A allegata.
4. Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini residenti che non siano possessori o gestori di altro orto sul territorio di Lodi Vecchio.
5. Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.
6. Qualora risultassero disponibili orti non assegnati,
 - in deroga a quanto disposto al precedente punto 5. , può essere consentita l'assegnazione di un secondo orto.
 - in deroga a quanto disposto al punto 1. lettera a), può essere consentita l'assegnazione a non residenti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.In tali casi l'assegnazione si intende effettuata a titolo provvisorio e potrà essere revocata qualora, , risultassero richieste o anche solo manifestazioni di interesse da parte di soggetti aventi tutti i requisiti prescritti per poter richiedere l'assegnazione.

7. Eventuali ulteriori deroghe ai criteri di assegnazione potranno essere disposte dalla Giunta Comunale con la finalità di perseguire l'obiettivo del massimo utilizzo possibile degli orti disponibili.

Art. 3 – Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.
2. Qualora dalla verifica dei requisiti dovesse risultare la perdita di uno solo dei requisiti richiesti, il titolare perderà il diritto al comodato d'uso, e dovrà lasciare libero l'orto entro un mese dalla notifica dell'atto di revoca del comodato d'uso, indipendentemente dalla scadenza naturale.
3. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente. Esaurita la graduatoria vigente, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione di nuovo bando per l'assegnazione degli orti liberi e per la stesura della nuova graduatoria, oppure all'assegnazione diretta in relazione all'ordine cronologico di protocollo delle richieste.
4. Data la provvisorietà dell'assegnazione, in caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione, con preavviso di giorni 30 (trenta) potrà revocare la stessa in qualsiasi momento. Oltre a quelli indicati nei commi precedenti, l'assegnazione cessa o decade anche per uno dei seguenti motivi:
 - a. disdetta da parte dell'assegnatario;
 - b. mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo maggiore di mesi 6 (sei);
 - c. **mancato pagamento del canone annuale;**
 - d. ricevimento di 2 (due) contestazioni scritte per il mancato rispetto dei divieti di cui all'Art.7 o violazione grave di una delle norme definite nel presente regolamento;
 - e. morte dell'assegnatario.
5. I contratti avranno decorrenza, in ogni caso, dalla data di assegnazione indicata nella determinazione del Settore Tecnico o, in mancanza, della data della determinazione stessa, sino alla scadenza fissa annuale del 28 febbraio. Pertanto il contributo annuale sarà dovuto in misura intera, con esclusione di riduzione del rateo e calcolo proporzionale.

PARTE II – GESTIONE

Art. 4 – Titolari del comodato d'uso e modalità

1. La lavorazione dell'orto deve essere fatta dall'assegnatario, coadiuvato, al più, dai famigliari di 2° grado, purché residenti a Lodi Vecchio. Qualora per dimostrati motivi il titolare non possa provvedere in modo totale o parziale alla coltivazione, per un tempo definito, può chiedere l'autorizzazione a collaborare con un terzo o a farsi totalmente sostituire. L'autorizzazione può essere accordata per un periodo di sei mesi prorogabile una sola volta.
2. Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso e il perimetro, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.
3. La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo.
4. Le parcelle individuali sono destinate alla coltivazione di fiori, ortaggi, piante legnose, piccoli frutti, tappeti erbosi.
5. Le zone comuni sono destinate al passaggio e non potranno essere ingombrate con attrezzature e materiali vari.
6. L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto.

Art. 5 - Obblighi

Gli assegnatari sono obbligati a:

- a. mantenere l'orto in modo decoroso e pulito;
- b. contribuire alla manutenzione delle parti comuni, delle attrezzature, della vegetazione e di tutto quanto altro necessario per assicurare l'uso dell'area;
- c. coltivare in modo continuativo la propria particella per la quale non è ammesso l'incolto ;
- d. Effettuare la manutenzione nonché il taglio dell'erba e la pulizia in generale del perimetro esterno e dei vialetti prospicienti l'orto assegnato.
- e. lo smaltimento dei rifiuti avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.
- f. All'atto della cessazione dell'assegnazione dell'orto, il mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a 100,00€.

Art.6 – Attività consentite

Nelle parcelle individuali è consentito:

- a. realizzare strutture di protezione delle coltivazioni altezza massima pari cm. 0,80 per il periodo invernale, da smantellare entro il 30 Aprile;
- b. tendere reti antigrandine, purché siano approvate dal Responsabile designato dall'Amministrazione Comunale;
- c. piantare colture legnose con un'altezza inferiore a mt. 1,00; le specie con altezza superiore, compresi i rampicanti, fino ad un massimo di mt. 3,00

dovranno avere le chiome distanti mt. 1,00 dagli orti confinanti, al momento della potatura invernale, con una distanza di piantagione di almeno mt. 2,50 dai confini;

- d. realizzare la copertura dei pergolati esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti;
- e. ubicare su ogni appezzamento un bidone in materiale plastico (compostiera) della capacità massima di litri 100 per la raccolta degli scarti vegetali.

Art.7 – Divieti

Nelle parcelle individuali è vietato:

- a. allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo;
- b. tenere depositi di materiali, compresi attrezzi, bidoni di riserva dell'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni, salvo quanto previsto dall'art.6;
- c. realizzare pavimentazioni;
- d. delimitare le aiuole con materiale di recupero;
- e. scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- f. scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali, o di qualsiasi altro genere di materiale, sul terreno;
- g. depositare rifiuti all'esterno dei cassonetti;
- h. usare prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica o altre sostanze nocive a persone, animali, ambiente;
- i. produrre rumori molesti;
- j. accendere stoppie, rifiuti o fuochi di qualsiasi genere;
- k. allestire strutture per la cottura dei cibi;
- l. danneggiare le coltivazioni di un altro assegnatario e più in generale provocare danni alla vegetazione, alla fauna e alle parti comuni;
- m. occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- n. effettuare le iniziative che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti;
- o. installare la rete elettrica;
- p. installare gruppi elettrogeni, bombole a gas o qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria o altrui;
- q. usare l'acqua di rogge o l'acqua piovana per l'irrigazione;
- r. portare all'interno dell'area automobili o ciclomotori..

Art.8 – Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti di tipo organico derivanti dalle coltivazioni degli orti dovranno essere gettati nell'apposito contenitore. Per questo genere di rifiuti è ammesso il riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno.
2. Gli altri rifiuti dovranno essere differenziati e gettati negli appositi contenitori ubicati nell'area comune.

3. Nei contenitori per la raccolta potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti negli orti.
4. I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere conferiti alla piazzola ecologica negli orari di apertura.

PARTE III- ASPETTI ECONOMICI E CONTROVERSIE

Art. 9 – Contributo annuale

1. Il contributo annuale è definito con apposito atto di Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione degli assegnatari, e sarà suscettibile di adeguamento in funzione dell'andamento dei costi di gestione.

Art.10 – Responsabili

1. L'Amministrazione Comunale può designare un Responsabile, individuandolo nell'ambito del Settore tecnico.
2. Al Responsabile sono affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi nelle parcelle individuali e nelle parti comuni e di vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Referente designato, può segnalare all'assegnatario situazioni o comportamenti non consoni al presente regolamento e richiederne la rimozione.

Art. 11 – Assemblea degli assegnatari

1. Gli assegnatari si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno per:
 - a. programmare ed organizzare per fasi annuali la manutenzione dei vialetti, dei capanni per il ricovero degli attrezzi, dei servizi igienici, degli impianti, delle piantagioni, dei tappeti erbosi delle parti comuni;
 - b. organizzare i lavori di manutenzione e utilizzo delle parti comuni, disciplinare l'uso dell'acqua irrigua;
 - c. promuovere nuove iniziative da realizzare negli orti.
2. L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari.
3. Il Rappresentante degli assegnatari ha il compito di:
 - a. coordinare e rendere esecutive le decisioni assembleari, tra cui distribuire tra gli assegnatari il lavoro per la manutenzione delle parti comuni;
 - b. dirimere le controversie insorte tra gli assegnatari;
 - c. gestire l'insieme dell'esperienza degli orti con il responsabile designato dall'Amministrazione Comunale;
4. Gli assegnatari hanno l'obbligo di rispettare il presente regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di comodato, e si impegnano altresì ad uniformarsi alle istruzioni che l'Amministrazione

Comunale ritenga opportuno impartire per un migliore coordinamento del lavoro e riuscita dell'iniziativa.

5. L'assemblea degli assegnatari può proporre modifiche al regolamento. Le modifiche vagliate e ammesse sono approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art.12 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme previste dal codice civile in materia di comodato.

Per gli aspetti sanzionatori non previsti dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dai vigenti Regolamenti commerciali ed in particolare il Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto della normativa applicabile (L.n. 689/1981).

Art.13 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art.14 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.

ALLEGATO A:

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO DEI TITOLI DI MERITO

1 – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Soglie ISEE in Euro	PUNTI
0 - 3.000	10
3.001 - 8.000	9
8.001 - 14.000	8
14.001 - 20.000	6
Oltre 20.001	3

2 – VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA'

Classi di età del richiedente:	PUNTI
Fino a 60 anni	1
Da 60 al compimento di 65	2
Da 65 al compimento di 70	4
Da 70 al compimento di 75	6
Da 75 al compimento di 80	8
Oltre 80 anni	10

3 – VALUTAZIONE NUCLEO FAMILIARE

Classi di situazione	PUNTI
Persona sola	8
Persona convivente con altri familiari	5
Coppia	3
Coppia convivente con altri familiari	1

4 – VALUTAZIONE ANZIANITA' DI RESIDENZA NEL COMUNE

Residente a Lodi vecchio	PUNTI
Meno di 2 anni	1
Da 2 a 5 anni	3
Da 5 a 10 anni	5
Oltre i 10 anni	7